

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 13 novembre 2024, n. 717

[ID VIP 12507] - Parco eolico composto da 13 aerogeneratori di potenza nominale pari a 7 MW, per una potenza complessiva di 91 MW, da realizzarsi nei Comuni di Venosa E Montemilone (PZ), con opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Spinazzola (BT).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: SCS ENLIN S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere contemperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 96676 del 27.05.2024, acquisita in data 28.05.2024 al prot. n. 252058 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 286602 del 12.06.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 311423 del 21.06.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. BAT, ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

LETTI, infine, i pareri e le osservazioni inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 12507, con riferimento ai soli profili di competenza e alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco eolico composto da 13 aerogeneratori di potenza nominale pari a 7 MW, per una potenza complessiva di 91 MW, da realizzarsi nei Comuni di Venosa E Montemilone (PZ), con opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Spinazzola (BT), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "SCS ENLIN" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti, per i soli profili di competenza e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda istruttoria ID_VIP 12507.pdf - 68bdd2efe659de80288b000e519e69e9c60d9fb7420cc3147a6afa53368b0bc6

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 12507

Tipologia di progetto: **Impianto Eolico**
 Potenza: **91 MW (13 aerogeneratori di potenza nominale pari a 7 MW)**
 Ubicazione: **Comuni di Venosa e Montemilone (PZ)**
 Proponente: **SCS ENLIN S.r.l.**

Il progetto prevede la realizzazione nei Comuni di Venosa e Montemilone (PZ) di un impianto eolico, composto da 13 aerogeneratori di potenza nominale pari a 7 MW, per una potenza complessiva di 91 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Spinazzola (BT). Il Comune di Minervino Murge (BT) viene marginalmente coinvolto per una piccola parte di superficie di sorvolo.

Il parco sorge a Nord del Comune di Montemilone e a ridosso del confine con la Regione Puglia, a circa 8 km dal Comune di Minervino Murge e a 1,5 Km dall'Invaso di Locone.

Le aree di intervento ricadono all'interno dell'ambito paesaggistico individuato come "La collina e i terrazzi del Bradano" il cui territorio è un semianfiteatro delimitato dai margini della catena appenninica, dominata dal monte Vulture, e dalla parte dell'ampia depressione della fossa bradanica percorsa dal fiume Bradano.

A nord dell'area di impianto si estende, invece, il Tavoliere delle Puglie.

Dal punto di vista urbanistico le opere ricadenti nel territorio del Comune di Spinazzola insistono su terreni agricoli (Zona E1).

Nella tabella che segue sono indicate le coordinate geografiche degli aerogeneratori.

SISTEMA DI RIFERIMENTO UTM WGS 84 - FUSO 33N			SISTEMA DI RIFERIMENTO GAUSS BOAGA - Roma 40 fuso Est			RIFERIMENTI CATASTALI		
Coordinate Aerogeneratori			Coordinate Aerogeneratori			COMUNE	FG	P.LLA
WTG	EST [m]	NORD [m]	WTG	EST [m]	NORD [m]			
WTG_01	575967,36	4542516,79	WTG_01	2595970,65	4542493,41	VENOSA	4	36
WTG_02	576643,42	4542735,31	WTG_02	2596652,07	4542740,70	VENOSA	4	151
WTG_03	578021,19	4541809,60	WTG_03	2598029,81	4541814,96	MONTEMILONE	17	42
WTG_04	579127,00	4542620,00	WTG_04	2599135,62	4542625,32	MONTEMILONE	17	151 170 86
WTG_05	579786,75	4542420,29	WTG_05	2599795,36	4542425,59	MONTEMILONE	17	59 161
WTG_06	579353,00	4543851,00	WTG_06	2599361,64	4543856,31	MONTEMILONE	12	184
WTG_07	579812,00	4544422,00	WTG_07	2599820,65	4544427,30	MONTEMILONE	12	37
WTG_08	580930,00	4544363,00	WTG_08	2600938,65	4544368,28	MONTEMILONE	9 5	114 242
WTG_09	580936,00	4545233,00	WTG_09	2600944,66	4545238,28	MONTEMILONE	5	269 50
WTG_10	581930,26	4544145,97	WTG_10	2601938,90	4544151,23	MONTEMILONE	13	15
WTG_11	582674,96	4546362,97	WTG_11	2602683,64	4546368,22	MONTEMILONE	8	112 59
WTG_12	582093,00	4546942,00	WTG_12	2602101,69	4546947,26	MONTEMILONE	7	42
WTG_13	582727,43	4547276,05	WTG_13	2602736,13	4547281,30	MONTEMILONE	7	35

Tabella 1 – coordinate aerogeneratori



Figura 1 – Inserimento dell’area d’intervento su ortofoto con indicazione in bianco dell’area di sorvolo (proiezione a terra del diametro delle pale pari a 170 m pg 67 Relazione Generale)

IDONEITÀ DELL’AREA

Verifiche ai sensi dell’art. 20, co.8, D. Lgs. n.199/2021

Tutti gli aerogeneratori dell’impianto ricadono interamente nei Comuni di Venosa e Montemilone (PZ) mentre è ricompresa, nel territorio della Regione Puglia, una parte del cavidotto che collega l’impianto alla stazione elettrica (SE) che si trova nel Comune di Spinazzola (BT) oltre che una piccola parte di superficie di sorvolo della WTG 13 che interessa il Comune di Minervino Murge (BT) pertanto la verifica viene effettuata soltanto sull’area di sorvolo della WTG 13.

Lungo il tracciato il cavidotto intercetta alcuni tematismi le cui interferenze saranno risolte con l’uso della TOC o con lo scavo a mano.

L’area del progetto NON è ricompresa nel perimetro e nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio parte II e parte III (lett. c quater).




Figura 2 - Ubicazione dell’impianto rispetto ai tematismi del PPR (Regione Basilicata) e PPTR (Regione Puglia) con buffer di 3 km
La verifica è stata effettuata per il buffer di 3 km ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio parte II e parte III.

Espletata la verifica l’area suddetta è da ritenersi idonea ai sensi dell’art. 20, co.8, lett. C-quater del D. lgs. 199/2021.

NON IDONEITÀ DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010




Figura 3 - Ubicazione dell'impianto rispetto all'IBA

L'unica verifica effettuata per il progetto, ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010, ha riguardato l'interferenza con le aree IBA. Dal'analisi emerge che il buffer di 5 km, costruito attorno agli aerogeneratori e ricadente nel territorio pugliese, non intercetta alcuna area IBA (IBA "Murge" – codice IBA135 a circa 7,4 km).

Lungo il tracciato il cavidotto intercetta alcuni tematismi le cui interferenze saranno risolte con l'uso della TOC o con lo scavo a mano.

Per quanto riguarda l'interferenza con l'area appartenente alla rete tratturi è mitigata prevedendo l'attraversamento del tratturo e della relativa fascia di rispetto con lo scavo a mano, in modo tale da non avere alcun impatto sulla sede del tratturo e da non causare alterazioni del paesaggio attuale.

Classificazione del Quadro d'Assetto nei Contesti Extraurbani di Comuni non dotati di PCT (Piano comunale dei Tratturi)

N. riferimento	Qualifica	Denominazione	Comune	Classe
21	Tratturo	Melfi Castellaneta	Spinazzola	A

In ottemperanza all'Allegato 2 del Regolamento Regionale 24/2010, che comprende la classificazione delle tipologie di impianti per l'individuazione dell'idoneità (tratta dalla Tabella 1 del Decreto del 10 settembre 2010), l'intervento è classificato come un parco eolico, specificamente nella categoria E.4 d), "Parchi eolici o singoli aerogeneratori (diversi da E.2-c).

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16)

In merito al corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al D.M. su citato paragrafo 16.1, si evidenzia che la sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:

- a) l'analisi dei documenti forniti non mostra l'adesione del Proponente agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS).
- Una verifica condotta sul sito di Accredia https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310 ha rivelato che SCS Ingegneria (progettisti), risulta attualmente accreditata relativamente alle ISO 9001 e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS).
- b) è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.
- c) il progetto, sulla base di quanto dichiarato dalla Società, rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, al punto 2 denominata "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW", nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis.;
- d) ricadendo sul territorio della Regione Puglia soltanto l'area di sorvolo della WTG 13 e parte delle opere di connessione lo stesso territorio regionale non è interessato dal consumo di suolo;
- e) non è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- f) relativamente al territorio pugliese non è possibile valutare se l'area oggetto di verifica è integrata nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale.
- g) il progetto non riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi. Le caratteristiche dell'aerogeneratore sono: diametro del rotore 170 m, altezza del mozzo 115 m, altezza totale aerogeneratore 200 m, potenza nominale pari a 7 MW.
- h) è assente il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- i) l'impianto non prevede il recupero di energia termica in quanto impianto eolico.

Paragrafo 16.2

L'area oggetto di questa verifica risponde ai requisiti di cui al punto precedente che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte della Regione e dell'Amministrazione centrale.

Paragrafo 16.3

La verifica in oggetto relativa al territorio pugliese prende in considerazione soltanto alcuni punti del paragrafo 16.3 dell'allegato 4 pertanto non si è entrati nel merito degli aspetti strettamente inerenti il progetto dell'intero impianto.

L'altezza totale dell'aerogeneratore H_t è pari a 200 m ($H_t = H + D/2 = 115 + 85 = 200$)

Impatto sul paesaggio

Al fine di ridurre l'impatto visivo sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- interrimento dei cavidotti;

il requisito è soddisfatto;

- distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l'altezza massima della turbina più vicina (per evitare l'effetto selva);

il requisito **NON** è soddisfatto. ($H \text{ max } 200 \text{ m} \times 50 = 10 \text{ Km}$)




Figura 4 – buffer di 10 e 20 Km con segnalazione degli impianti eolici ricadenti nell'area




Figura 5 – buffer da 10 km in blu, 15 km in verde e 20 Km in rosso con segnalazione degli impianti eolici ricadenti nell'area

- distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell'aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3-5 in direzione perpendicolare;

il requisito è soddisfatto.

- scelte cromatiche adatte al luogo e vernici antiriflettenti;

il requisito è soddisfatto;

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Al fine di ridurre l'impatto degli impianti eolici sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sulla flora, le linee guida definiscono di:

- applicare accorgimenti nella colorazione delle pale per aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;

il requisito è soddisfatto (bande rosse colorate sulle pale degli aerogeneratori oltre luci intermittenti non bianche con un lungo intervallo tra le accensioni)

- interrare o isolare le linee elettriche a bassa e media tensione. Per quelle ad alta tensione, prevedere spirali o sfere colorate;

il requisito è soddisfatto;

- adottare tutti gli accorgimenti tecnici possibili durante la fase di cantiere per ridurre al minimo la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti;

il requisito è soddisfatto;

Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica

Al fine di ridurre l'impatto dovuto al rumore emesso dagli impianti eolici e l'interferenza elettromagnetica, le linee guida definiscono:

- utilizzare aerogeneratori a bassa velocità con profili alari ottimizzati;

il requisito è soddisfatto;

- utilizzare linee interrato con una profondità minima di 1 metro, protette e accessibili nei punti di giunzione, e segnalate adeguatamente;

il requisito è soddisfatto (dichiarano minimo 1.30 m);

Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – Interferenze con le componenti antropiche

Al fine di ridurre l'impatto sul territorio e con le componenti antropiche presenti sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitativa munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m.;

il requisito è soddisfatto;

- una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore;

$$h \text{ max } 200 \text{ m} \times 6 = 1.200 \text{ Km}$$

il requisito è soddisfatto (8 km dal centro abitato di Minervino Murge);

Rischio incidenti

Al fine di ridurre il rischio incidenti, le linee guida definiscono che:

- la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre;

il requisito è soddisfatto;

- la distanza di ogni turbina eolica dai fabbricati debba essere almeno pari alla gittata massima dell'aerogeneratore. Ogni abitazione ed edificio preso in considerazione deve ricadere al di fuori di questo raggio di azione;

il requisito è soddisfatto (la gittata massima calcolata è pari a 203 m).

Paragrafo 16.4

Si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'**impianto non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Relativamente all'area oggetto di questa verifica non è valutabile se è **integrata** nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali, del paesaggio rurale del territorio pugliese e delle coltivazioni di pregio.

Paragrafo 16.5

In riferimento all'area di sorvolo e alle opere di connessione non sono previste specifiche misure di mitigazione e di compensazione. La documentazione fa riferimento a quanto previsto per l'impianto nella sua totalità.

CONCLUSIONI

Questa relazione finale valuta la conformità del progetto di parco eolico alle normative applicabili, specificamente citate nell'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 e nella normativa di non idoneità del D.M. del 10 settembre 2010 e del R.R. 24/2010.

Il progetto prevede la realizzazione nei Comuni di Venosa e Montemilone (PZ) di un impianto eolico, composto da 13 aerogeneratori di potenza nominale pari a 7 MW, per una potenza complessiva di 91 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Spinazzola (BT). Il Comune di Minervino Murge (BT) viene marginalmente coinvolto per una piccola parte di superficie di sorvolo.

Il parco sorge a Nord del Comune di Montemilone e a ridosso del confine con la Regione Puglia, a circa 8 km dal Comune di Minervino Murge e a 1,5 Km dall'Invaso di Locone.

La verifica viene effettuata soltanto sull'area di sorvolo della WTG 13.

Dalla documentazione progettuale messa a disposizione sul sito del MASE ed esaminata, si desume che:

- la verifica è stata effettuata per il buffer di 3 km ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio parte II e parte III pertanto l'area suddetta è da ritenersi idonea ai sensi dell'art. 20, co.8, lett. c-quater del D. lgs. 199/2021;
- l'unica verifica effettuata per il progetto, ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010, ha riguardato l'interferenza con le aree IBA. Dall'analisi emerge che il buffer di 5 km, costruito attorno agli aerogeneratori e ricadente nel territorio pugliese, non intercetta alcuna area IBA;
- si precisa che lungo il tracciato il cavidotto intercetta alcuni tematismi le cui interferenze vengono risolte con l'uso della TOC o con lo scavo a mano;
- la verifica dei requisiti di cui all'art. 16 ha preso in considerazione soltanto alcuni punti che interessano il territorio pugliese, pertanto, non si è entrati nel merito degli aspetti strettamente inerenti il progetto dell'intero impianto.